



COPIA

COMUNE DI CASTELLO DELL'ACQUA
PROVINCIA DI SONDRIO

N. 6 Reg. Verbali

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
adottata in adunanza ordinaria di prima convocazione avente per oggetto

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLA IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE) 2016.**

L'anno **DUEMILASEDICI**, addì **VENTINOVE** del mese di **MARZO** alle ore **21.00**, su invito del Sindaco, recapitato ai Consiglieri Comunali sotto elencati nelle forme prescritte, nella Sede Comunale si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

	PRESENTI
PELLERANO ANDREA	SI
GREGORINI RENATO	SI
BAMBINI MONIA	SI
STREPPONI MORENO	SI
COLOMBINI MAURO	SI
BAMBINI ROMANA	SI
TRIDELLA ANGELO	SI
DELLA ROMANA ANGELO	SI
BROGGINI DANIELE	SI
DEL PIANO ALDO	SI
COLOMBINI KATIA	SI

partecipa il Segretario Comunale dott.ssa **PAOLA SONGINI**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dott. **ANDREA PELLERANO**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, invitando il Consiglio Comunale a trattare l'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) e con decorrenza 1 gennaio 2014, è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi;

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

PRESO ATTO che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- IMU (imposta municipale propria)

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

- TASI (tributo servizi indivisibili)

componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali

- TARI (tributo servizio rifiuti)

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 9 del 07.07.2015 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC, applicato per l'annualità 2015;

Visto l'art. 1, comma 26 della Legge 28/12/2015 n. 208 il quale stabilisce il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai limiti deliberati per il 2015;

Vista la Legge del 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) pubblicata nel Supplemento n. 70 alla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2015, in particolare :

- il comma 15-bis dell'art. 19 del D.L. n. 201 del 2011, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 214 del 2011, è sostituito dal seguente:

● **15-bis.** L'imposta di cui al comma 13 non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle relative pertinenze della stessa e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unità immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica l'aliquota nella misura ridotta dello 0,4% della detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Visto che:

- al comma 681 sono aggiunti i seguenti periodi: "nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015.
- all'art. 13 del D.L. 06.12.2001 n. 201, convertito con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011 n. 214 al comma 3, prima della lettera a è inserita la seguente:

0a) la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come

abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possiede un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; anche per le pertinenze che vengono concesse in comodato unitamente all'abitazione si rende applicabile il trattamento previsto per l'abitazione nei limiti di una pertinenza per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art. 9, comma 6, del D.Lgs. 14.03.2011 n. 23;

TENUTO CONTO della necessità di approvare un nuovo Regolamento IUC, per recepire, tra l'altro, anche le modifiche normative intervenute successivamente alla sua approvazione, da applicarsi quindi a far data dal 1 gennaio 2016;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO il decreto in data 28.10.2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31.10.2015 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l'anno 2016, è stato differito al 31.03.2016;

VISTA l'allegata bozza di regolamento comunale che disciplina l'Imposta Unica Comunale (IUC) e ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. F) del D.Lgs. n. 267/2000 e smi;

ACQUISITI:

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi a norma del combinato disposto degli articoli 49, comma 1 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabili delle aree competenti,
- il parere favorevole del Revisore dei Conti (allegato C) espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) punto 7) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;

CON VOTI favorevoli e unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di approvare l'allegato "Nuovo" Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) da applicarsi a far data dal 1 gennaio 2016;

3) di dare atto che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

4) di dare atto che, a regime, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, 4 comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

5) di incaricare il responsabile del servizio tributi all'assolvimento di tutti gli adempimenti di competenza;

6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Pellerano Andrea

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Songini Paola

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara che copia della presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune il 15.04.2016, vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Castello dell'Acqua, 15.04.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Songini Paola

Copia conforme all'originale.

Castello dell'Acqua, 15.04.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Songini Paola

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è:

- divenuta esecutiva per decorrenza dei termini
 immediatamente eseguibile

Castello dell'Acqua, 15.04.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Songini Paola